

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00268

presentato da

COLUCCI Alessandro

testo presentato

Lunedì 20 luglio 2026

modificato

Martedì 21 luglio 2026, seduta n. 694

La Camera,

- 1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 1), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 2);
- 2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
- 3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Liguria;
- 4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la 1ª Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale della Liguria;
- 5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
- 6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,

impegna il Governo:

- 1) a proseguire il negoziato con la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 1 e Doc. CCXLVII, n. 2), e provvedendo, in tale sede, a:
 - a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Liguria nel corso dei negoziati;

b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;

c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 2 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024.

4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Liguria, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma

1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00268) «[Alessandro Colucci](#), [Urzi](#), [Iezzi](#), [Paolo Emilio Russo](#)».

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00269

presentato da

IEZZI Igor

testo presentato

Lunedì 20 luglio 2026

modificato

Martedì 21 luglio 2026, seduta n. 694

La Camera,

- 1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 3), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 4);
- 2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
- 3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Lombardia;
- 4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia;
- 5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
- 6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,

impegna il Governo:

- 1) a proseguire il negoziato con la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 3 e Doc. CCXLVII, n. 4), e provvedendo, in tale sede, a:
 - a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Lombardia nel corso dei negoziati;

b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;

c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 4 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Lombardia, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma

1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00269) «[lezzi](#), [Urzi](#), [Paolo Emilio Russo](#), [Alessandro Colucci](#)».

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00270

presentato da

RUSSO Paolo Emilio

testo presentato

Lunedì 20 luglio 2026

modificato

Martedì 21 luglio 2026, seduta n. 694

La Camera,

- 1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 5), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 6);
- 2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
- 3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Piemonte;
- 4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 27 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte;
- 5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
- 6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,

impegna il Governo:

- 1) a proseguire il negoziato con la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 5 e Doc. CCXLVII, n. 6), e provvedendo, in tale sede, a:
 - a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Piemonte nel corso dei negoziati;

b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;

c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 6 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle *best practice* europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Piemonte, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma

1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00270) «[Paolo Emilio Russo](#), [Urzi](#), [Iezzi](#), [Alessandro Colucci](#)».